

***REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA***

Approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 16 del 4/11/2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale sono disciplinate dalle norme di legge, dalla Convenzione e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali, previo eventuale parere del Direttore.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa all'Assemblea.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le sedute dell'Assemblea si tengono di norma presso la sede dell'Ente o presso diverso luogo opportunamente indicato nella convocazione.
2. Ai sensi di quanto previsto al Capo V del Titolo III del presente Regolamento (sedute in modalità telematica), le sedute dell'Assemblea possono essere svolte anche in modalità a distanza, quindi senza la contemporanea presenza dei rappresentati degli Enti in uno spazio fisico.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 3 - Il Presidente del Consiglio di Bacino Veneto Orientale

1. Il Presidente del Consiglio di Bacino Veneto Orientale è anche il Presidente dell'Assemblea.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, svolge le funzioni previste dall'art. 14 comma 4 della Convenzione, salvo le funzioni e competenze specificamente delegate al Direttore in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
3. Per lo svolgimento della sua attività il Presidente si avvale del Comitato Istituzionale di cui al Capo III.
4. Le modalità legate all'elezione del Presidente sono disciplinate dall'art. 14 comma 2 e 3 della Convenzione.

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ha funzioni di organizzazione e coordinamento.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento. In particolare:
 - Verifica la regolare costituzione di ciascuna seduta con l'assistenza del Direttore;
 - Garantisce ai componenti l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento;
 - Dirige e modera le discussioni;
 - Pone e precisa i termini delle proposte da discutere e votare;
 - Stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - Mantiene l'ordine delle sedute secondo le disposizioni del presente Regolamento;
 - Ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti.

4. Il Presidente può richiedere al Direttore e agli uffici del Consiglio di Bacino Veneto Orientale atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Ente, che devono essergli tempestivamente forniti.

CAPO II - L'ASSEMBLEA

Art. 5 - Componenti dell'Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea i Comuni indicati nell'articolo 2 della convenzione e ricadenti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Veneto Orientale.
2. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
3. Nel caso di partecipazione alla seduta del Vice Sindaco non è richiesta la delega, stanti le funzioni vicarie esercitate a norma di legge.

Art. 6 - Partecipazione alle riunioni dell'Assemblea di altri soggetti

1. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il Direttore, che su richiesta del Presidente interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
2. Il Revisore Unico dei Conti può partecipare alle sedute dell'Assemblea. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti allo svolgimento delle sue funzioni.
3. Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, il Direttore richiede la partecipazione anche dei Responsabili del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (se previsti).

CAPO III - IL COMITATO ISTITUZIONALE

Art. 7 – Composizione, elezione e durata

1. Il Comitato istituzionale è composto da 3 membri, compreso il Presidente, come specificato nell'art.11 comma 1 della Convenzione.
2. L'elezione del Comitato Istituzionale è disciplinata dall'art.11 comma 2 e 3 della Convenzione.
3. La durata in carica dei membri è di 4 anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali degli Enti partecipanti non riguardi la metà più uno degli stessi, calcolata sia in termini di numero che di rappresentanza. In tal caso il Comitato continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Comitato.
4. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Comitato Istituzionale, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni.

Art. 8 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

Art. 9 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato collabora e supporta il Presidente nell'amministrazione dell'Ente.

CAPO IV - I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI - DIRITTI E DOVERI

Art. 10 - Diritti di informazione e trasparenza degli atti

1. Nell'ambito dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa, i rappresentanti degli Enti Locali aderenti, nel rispetto della normativa vigente e della Convenzione, hanno diritto di ottenere tutte le notizie, atti e provvedimenti utili allo svolgimento del loro ufficio.

Art. 11 - Iniziative

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione dell'Assemblea, i rappresentanti degli EE.LL. hanno diritto di:
 - Presentare all'Assemblea proposte relative ad argomenti di competenza dell'Assemblea (ordini del giorno), salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge o alla Convenzione;
 - Proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - Presentare interrogazioni o mozioni;
 - Esercitare altri diritti previsti dalla legge, dalla Convenzione o dal presente Regolamento.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 12 - Funzionamento

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni e apprezzamenti su persone e quelle di cui al Capo V del Titolo IV del presente Regolamento (sedute in modalità telematica).
2. La trasparenza delle sedute assembleari viene facilitata attraverso l'ausilio degli strumenti di registrazione.
3. L'Assemblea svolge tutte le funzioni appositamente attribuite dalla legislazione statale e regionale.
4. L'assemblea è validamente convocata nei casi previsti dall'art.10 comma 1 della Convenzione.
5. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13 - Sedute aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse, il Presidente dell'Assemblea può convocare una seduta aperta dell'Assemblea.
2. Tale seduta ha carattere straordinario e alla stessa, oltre ai componenti dell'Assemblea, possono essere invitati altri soggetti ai quali è consentito intervenire al fine di dare il loro contributo.

CAPO II - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 14 - Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio di Bacino Veneto Orientale convoca l'Assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso deve pervenire ai componenti dell'Assemblea con congruo anticipo e comunque con almeno cinque giorni di anticipo rispetto la data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
4. Per le sedute di approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo i termini previsti al comma precedente si raddoppiano.
5. Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione scritta ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.

6. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono, contestualmente alla convocazione, messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, tramite invio con posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.
7. Nel caso di sedute convocate con le modalità di cui al Capo V del Titolo IV del presente Regolamento (sedute in modalità telematica) valgono le medesime modalità di convocazione.

CAPO III - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 15 - Verifica del numero legale delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere all'appello nominale. Qualora i componenti non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello, trascorsi ulteriori trenta minuti.
2. Qualora anche al secondo appello non si raggiunga il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Direttore ne dà atto a verbale.
3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente il numero legale previsto nella Convenzione.
4. I componenti che si allontanano dall'aula nel corso della seduta o quelli che entrano nel corso dello svolgimento della riunione devono comunicarlo al Direttore perché ne sia presa nota a verbale. In caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i componenti che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.

Art. 16 - Comunicazioni del Presidente

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente può effettuare comunicazioni proprie sull'attività del Consiglio di Bacino Veneto Orientale e su fatti e avvenimenti di particolare attualità e interesse.

Art. 17 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Concluse le comunicazioni del Presidente, l'Assemblea procede all'esame degli argomenti secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un componente.
3. Argomenti ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordine del giorno possono essere oggetto di discussione e deliberazione solo nel caso in cui all'Assemblea partecipino tutti i componenti della stessa.

Art. 18 - Discussione

1. Terminata l'illustrazione da parte del Presidente o del relatore delegato di un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i componenti alla discussione, nessuno richiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Il Presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta, avvenuta la sua replica o del relatore delegato, chiude la discussione e passa alla dichiarazione di voto.

Art. 19 - Dichiarazione di voto

1. Conclusi gli interventi di tutti i componenti che ne abbiano fatto richiesta, il Presidente dichiara chiusa la dichiarazione di voto e pone in votazione l'argomento trattato.

Art. 20 - Votazioni

1. Il Presidente, ogni volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale previsto dalla Convenzione.

2. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla temporanea sospensione della seduta. Nel caso in cui persista la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta.
3. Le votazioni avvengono per voto palese. I componenti votano per alzata di mano o con altro idoneo strumento.
4. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione. In quest'ultimo caso, procede con l'immediata ripetizione della votazione.
5. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 21- Chiusura della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 22 - Disciplina e ordine nello svolgimento delle sedute

1. Il Presidente può sospendere e sciogliere la seduta, richiamare all'ordine nominativamente ciascun rappresentante degli EE.LL. e, nelle sedute pubbliche, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordini.
2. I rappresentanti degli EE.LL. devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
3. Il pubblico che assiste alle sedute deve mantenere un comportamento corretto, stare in silenzio e astenersi da ogni tipo di approvazione o disapprovazione.
4. Qualora le persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina l'espulsione degli autori del disordine. Qualora questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta.
5. Durante i lavori dell'Assemblea non possono essere effettuate riprese fotografiche, registrazioni audio e video da parte dei partecipanti se non previa autorizzazione del Presidente che specifica le eventuali indicazioni operative.

CAPO IV - ATTI E PUBBLICAZIONE

Art. 23 - Deliberazioni

1. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono denominate deliberazioni. Esse sono esecutive a seguito della pubblicazione o immediatamente esecutive a norma di legge.
2. Le proposte di deliberazione sono presentate all'Assemblea dal Presidente e la loro predisposizione è di competenza del Direttore. Su di esse devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni approvate vengono numerate cronologicamente.

Art. 24 - Verbale

1. Di ciascuna seduta dell'Assemblea viene effettuata una registrazione audio che verrà trascritta e conservata.
2. I contenuti degli interventi svolti sono approvati dall'Assemblea nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Art. 25 - Pubblicazione e conservazione degli atti

1. Le deliberazioni e gli allegati necessari alla loro idonea comprensione sono pubblicati nell'albo pretorio dell'Ente, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni in originale vengono conservate presso la sede dell'Ente in appositi classificatori per anno.

3. I verbali vengono conservati insieme alla documentazione relativa alle singole Assemblee (elenco dei presenti, deleghe, ecc.) presso la sede dell'Ente.
4. Deliberazioni e verbali sono a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la consultazione e per l'estrazione di copie conformi.
5. Una scansione delle deliberazioni e degli allegati necessari alla loro idonea comprensione è resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO V - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 26 - Oggetto

1. Il presente Capo del Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale.

Art. 27 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni dell'Assemblea che si svolgono con le seguenti due modalità:
 - uno, più o tutti i componenti dell'Assemblea sono collegati per videoconferenza e partecipano a distanza, ossia da luoghi diversi anche differenti tra loro;
 - lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga con voto per appello nominale o con altro idoneo strumento;
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Art. 28 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni assembleari nelle ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la corretta partecipazione alla seduta;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la video-discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in audioconferenza o videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.
3. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audioconferenza o videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a consentire al Direttore di percepire quanto accade e viene discusso e deliberato nel corso della seduta;
 - a consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, si utilizza l'ordinaria procedura di consultazione dei documenti posti in discussione con possibilità di download.

5. È comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) per una più corretta visualizzazione dei documenti.

Art. 29 - Convocazione e svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a tutti i componenti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti potranno essere collegati per videoconferenza anche dalla sede dell'Ente o da altra sede.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti i componenti collegati in videoconferenza.
5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Ente si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.
8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la regolarità della seduta.
9. Il Presidente e il Direttore possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede dell'Ente.
10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Direttore verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente sospende la seduta e la riapre per la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti non collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 30 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Ciascun componente può proporre modificazioni o integrazioni al presente Regolamento, presentando la proposta al Presidente che riferisce all'Assemblea, organo competente all'approvazione di dette modifiche/integrazioni.

Art. 32 - Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è trasmessa dal Presidente ai componenti dell'Assemblea in carica nonché ai nuovi componenti successivamente ad ogni rinnovo dell'Assemblea o a seguito di dimissioni o cessazione dell'incarico del singolo rappresentante degli Enti Locali partecipanti.
2. Il Regolamento è pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente.